



10595/20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Presidente -

Dott. MARIO CIGNA

- Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 33413-2018 proposto da:

SE RM, elettivamente domiciliati in  
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE PRATELLI;

- ricorrenti -

*contro*

BANCA X SCPA, in persona del  
Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
CIPRO 47, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISELLI,  
rappresentata e difesa dagli avvocati JAN CZMIL, MARCO DE  
PASCALE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 422/2018 della CORTE D'APPELLO di  
ANCONA, depositata il 06/04/2018;

Oggetto

REVOCATORIA  
ORDINARIA

Ud. 12/12/2019 - CC

R.G.N. 33413/2018

10595

Rep

CA CE

11902  
19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO  
DELL'UTRI.



**Rilevato** che, con sentenza resa in data 6/4/2018, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Banca X soc. coop. p.a., ha dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con il quale MR (debitore a titolo fideiussorio della banca attrice) aveva costituito un proprio bene immobile in fondo patrimoniale;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta;

che, avverso la sentenza d'appello, MR e la coniuge, ES, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione;

che la Banca X s.p.a. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

**considerato** che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato l'esame delle fonti di prova testimoniale e documentale acquisite al giudizio comprovanti l'assenza di alcuna consapevolezza, da parte del R, di arrecare un pregiudizio alla banca creditrice attraverso la costituzione del fondo patrimoniale impugnato;

che il motivo è inammissibile;

che, sul punto, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame

circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice *a quo*, di un *fatto storico*, principale o secondario, la cui esistenza *risulti dal testo della sentenza* (rilevanza del dato testuale) o *dagli atti processuali* (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito *oggetto di discussione* e abbia carattere *decisivo* (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l'odierna doglianza dei ricorrenti deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit. (nella specie del tutto insussistente), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice *a quo* risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità

argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 167 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la specifica previsione limitativa contenuta nell'atto istitutivo del fondo patrimoniale (in forza della quale il R si era riservato il potere di alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni conferiti senza il consenso dell'altro coniuge e senza l'autorizzazione del giudice tutelare, anche in presenza di figli minori) costituisse elemento dimostrativo della volontà del R di sottrarre il proprio immobile alle ragioni creditorie, avendo il R unicamente esplicitato, mediante detta previsione, una facoltà prevista dallo stesso art. 167 c.c.;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, infatti, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia condotto il ragionamento presuntivo implicato dalla lettura dell'atto negoziale impugnato in modo coerente alla disciplina legislativa del fondo patrimoniale;

che, infatti, la specifica previsione limitativa contenuta nell'atto istitutivo del fondo patrimoniale impugnato in questa sede (in forza della quale il R si era riservato il potere di alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni conferiti senza il consenso dell'altro coniuge e senza l'autorizzazione del giudice tutelare, anche in presenza di figli minori) non costituisce affatto una facoltà (per così dire implicita) prevista dallo stesso art. 167 c.c., atteso il disposto dell'art. 169 c.c., ai sensi del quale dette facoltà non sussistono in difetto di un'espressa contraria manifestazione di volontà contenuta nell'atto di costituzione del fondo;

che, pertanto, del tutto correttamente, sul piano della coerenza logica dell'argomentazione, il giudice *a quo*, ha tratto argomenti di prova dalla circostanza dell'avvenuta espressa riserva, in capo al R ,

delle indicate prerogative limitative dei vincoli 'normalmente' imposti (in difetto di esplicita previsione contraria) dalla costituzione del fondo patrimoniale;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 167 e 2901 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale valesse, nella specie, a determinare un pregiudizio per le ragioni creditorie della banca attrice (c.d. *eventus damni*), tenuto conto che la costituzione del fondo patrimoniale non aveva determinato alcuna concreta cessione di beni del disponente;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, varrà evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il negozio costitutivo del fondo patrimoniale vale a integrare i presupposti per la sua dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. (con particolare riguardo al requisito del c.d. *eventus damni*), poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia;

che, ciò posto, al fine di determinare il c.d. *eventus damni* è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Sez. 3, Sentenza n. 15310 del 07/07/2007, Rv. 598607 - 01);

che, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate – a prescindere dalla questione dell'eventuale tardività del ricorso (dipendente dalla necessità di computare i termini d'impugnazione dall'avvenuta notificazione della sentenza d'appello presso la Cancelleria, in corrispondenza della quale

parte resistente aveva eletto il proprio domicilio) – dev'essere pronun-  
ciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rim-  
borso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente  
giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l'attestazione  
della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del dop-  
pio contributo, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115  
del 2002;

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rim-  
borso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legit-  
timità, liquidate in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella mi-  
sura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori  
come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà  
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da  
parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato  
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello  
stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione  
Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione del 12/12/2019.

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del



04 GIU 2020

Il Funzionario Giudiziario



**Il Presidente**  
Raffaele Frasca

